

----- STATUTO DEL "CONSORZIO ASTREA" -----

TITOLO I -----

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - fondo consortile ---

Art. 1 - DENOMINAZIONE -----

Tra le imprese che operano nel campo della "resocontazione degli atti" e su promozione della FeNIR-CONFESERCENTI è costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del C.C. un Consorzio con attività esterna sotto la denominazione "Consorzio Astrea" retto dal presente Statuto e dalle norme del Codice Civile. -----

Art. 2 - SEDE -----


La sede dell'ufficio destinato a svolgere l'attività esterna è istituita in Caserta, Via Unità Italiana n.79, Palazzo ETA. L'assemblea ha facoltà di istituire e sopprimere in Italia o all'estero sedi secondarie, mentre il Consiglio Direttivo potrà istituire o sopprimere filiali, rappresentanze ed agenzie. -----

Art. 3 - DURATA -----

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2030; essa può essere successivamente prorogata con deliberazione dell'assemblea dei consorziati da adottarsi almeno sei (6) mesi prima della scadenza. -----

Il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine. -----

Art. 4 - OGGETTO -----



Il Consorzio si propone di promuovere, coordinare e/o

svolgere attività di: -----

- vendita, fornitura, installazione, gestione, noleggio e conduzione di impianti, reti e sistemi di fonoregistrazione audio-video, telefonici, radiofonici, televisivi, tecnologici speciali e di automazione in genere; -----

- fornitura di servizi di assistenza tecnica e manutenzione degli impianti e sistemi di amplificazione e trascrizione, registrazione audio, video-verbalizzazione e video/multivideo conferenza, nonché erogazione di servizi di outsourcing comprensivo della gestione e del controllo delle richieste per sessioni di videoconferenza/multivideoconferenza, con relativo presidio tecnico presso le sedi; -----

- fornitura e vendita di servizi specialistici, a sostegno dell'attività giudiziaria in genere e specificamente gestione ed archiviazione dei dati, mediante sistemi tecnologici informatici; -----

- formazione, selezione ed addestramento del personale; ---

- ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o processi nei settori innanzi indicati; -----

- fornitura di servizi di fonoregistrazione, di elaborazione dati e trattamento della parola con supporto di tecnologie informatiche, in particolare della stenotipia elettronica e riconoscimento vocale, delle trascrizioni di audio, sia

analogico che digitale, presso gli uffici Giudiziari, gli enti pubblici e privati, enti locali ed enti vari, studi legali, assemblee, convegni ed ogni altra occasione ove necessiti di disporre di documentazione scritta di quanto prodotto oralmente; -----

- fornitura di servizi specialistici a sostegno delle attività peritali, di consulenza, nonché di supporto all'attività investigativa per l'Amministrazione della Giustizia, e per le parti private, relative a trascrizioni di intercettazioni telefoniche ed ambientali, filtraggi audio-digitali, duplicazione di supporti audio-video di qualsiasi tipo; -----

- organizzazione tecnologica e logistica di convegni ed altre manifestazioni pubbliche e private; -----


- traduzione testi. -----

Il consorzio potrà, altresì, svolgere qualunque attività affine, connessa e/o complementare a quelle sopra elencate e potrà, infine, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi consortili. -----

Esso non ha scopo di lucro e nessun utile potrà essere distribuito sotto qualsiasi forma ai consorziati. -----

Art. 5 - FINALITA' ED ATTIVITA' CONSORTILE -----

Il Consorzio mira alla realizzazione della cooperazione economica fra le imprese associate, al fine di promuovere lo



sviluppo, la competitività e dunque il progresso complessivo, attraverso miglioramenti riguardanti l'intera vita dell'impresa: la gestione, la capacità concorrenziale sui mercati, l'acquisizione in comune di tecnologie avanzate. ---

Il Consorzio può compiere ogni attività necessaria o utile per realizzare il proprio oggetto e, più in particolare ed a titolo esemplificativo, il Consorzio può: -----

a) promuovere, nell'interesse delle imprese consorziate, le attività contemplate dagli scopi consortili ossia studi, ricerche, dibattiti, iniziative editoriali, aggiornamenti culturali nel campo della verbalizzazione e resocontazione degli atti mediante la stenotipia computerizzata, la registrazione audio-video o altri mezzi di tecnologia innovativa; -----

b) partecipare a gare e predisporre lo studio di atti preliminari all'assunzione di commesse; -----

c) predisporre i progetti esecutivi, lo schema di convenzione di ogni concessione, appalto o contratto di altra natura relativa al proprio oggetto; -----

d) compiere tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, pareri, autorizzazioni ed altro comunque necessari per il proprio scopo; -----

e) espletare tutte le pratiche dirette ad ottenere convenzioni di qualsiasi tipo, pubblico o privato che interessino il proprio oggetto richiedendo le necessarie

autorizzazioni; -----

f) può richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato italiano, dalle Regioni e dagli enti locali comunque denominati, oltre ai finanziamenti e ai contributi disposti dai Ministeri, da Enti ed organismi pubblici, statali e parastatali, o da privati, nonché da istituti di credito ed assicurativi; -----


g) compiere tutti gli altri atti e adempimenti tecnici e amministrativi contrattuali e/o richiesti dalla legge o comunque opportuni ai fini di realizzare lo scopo consortile;

h) organizzare e coordinare, nell'interesse delle imprese associate, gli acquisti presso fornitori italiani e stranieri, secondo le scelte merceologiche delle imprese interessate ed in attuazione dei programmi deliberati dagli organi consortili; -----

i) oltre che agire in proprio, esso potrà anche operare nei confronti dei terzi spendendo il nome dei consorziati o di alcuni di essi ma solo in base a specifici mandati scritti e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo; -----

l) eseguire ogni altra attività e rendere altri servizi di interesse comune secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo; -----

m) promuovere e coordinare azioni promozionali e commerciali a sostegno delle imprese consorziate, anche dando vita, a fiere e manifestazioni espositive, con annessi convegni di



studio e divulgazione; -----

n) aprire un sito consortile in Internet contenente ogni informazione utile sull'attività svolta; -----

o) progettare e realizzare programmi di assistenza e consulenza tecnica a favore delle imprese consorziate; nonché programmare e realizzare corsi di aggiornamento tecnologico; -

p) sottoscrivere, in nome e per conto dei singoli consorziati, i contratti che verranno stipulati e curare l'affidamento a ciascuno di essi, attraverso apposita convenzione, dei compiti operativi; -----

q) coordinare le attività che saranno svolte dai singoli consorziati in esecuzione dei contratti; -----

r) controllare l'esecuzione dei lavori da parte dei singoli consorziati e tutta l'attività ed i servizi necessari al completamento dei singoli lavori; -----

s) procurarsi i mezzi finanziari per la realizzazione delle opere e la gestione del consorzio; -----

t) mettere a disposizione degli organi pubblici gli strumenti operativi tecnici, aggregando forze sociali, pubbliche o private, capaci di dare un largo e sollecito contributo di carattere promozionale, progettuale ed esecutivo per la migliore utilizzazione delle risorse locali; -----

u) promuovere partecipazioni societarie, la costituzione di raggruppamenti di imprese fra i propri consorziati e le loro imprese collegate e la promozione di ogni altra forma di

associazione; -----

v) partecipare ad altri Enti Economici costituiti o  
costituendi aventi scopo analogo al proprio. -----

Art. 6 - FONDO CONSORTILE -----

Il fondo consortile, di cui all'articolo 2614 del Codice  
Civile, è costituito per far fronte alle esigenze di  
funzionamento del Consorzio. -----

Esso è formato: -----

- dalle quote versate dai singoli consorziati in sede di  
costituzione del consorzio ed in sede di ammissione, che  
rappresentano la quota di partecipazione al fondo consortile  
di ciascuna impresa associata; -----

- dai contributi eventualmente corrisposti dallo Stato o  
da altri soggetti a titolo di incremento del fondo consortile;

- dagli eventuali avanzi di gestione che non siano  
destinati dall'Assemblea a specifici fondi di riserva; -----

- dai contributi ricevuti dai consorziati singolarmente o  
in forma associata, a seguito dell'assunzione delle commesse  
per il tramite del Consorzio nella misura che verrà stabilita  
dal Consiglio Direttivo e comunque non inferiore all'1%. -----

Il contributo di ingresso è definito di anno in anno dal  
Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire variazioni del fondo  
nonché modifiche delle quote di partecipazione. -----

L'impiego e l'utilizzazione del fondo sono deliberati dal



Consiglio Direttivo. -----

E' vietata la distribuzione di utili alle imprese consorziate.

Il consorziato che esca dal Consorzio conserva il diritto alla liquidazione della propria quota di partecipazione valutata alla data della sua uscita, ma tale diritto potrà farsi valere solo ad esaurimento delle operazioni in essere alla predetta data. -----

Al momento dello scioglimento del Consorzio, qualora vi fosse un residuo attivo, esso sarà ripartito tra tutti i consorziati. -----

Le quote di fondo consortile ripartite all'atto dello scioglimento del Consorzio diverranno esigibili da ciascuna consorziata solo dopo che risulteranno definitivamente regolati tutti i rapporti di debito verso il Consorzio. -----

## TITOLO II -----

### DEI CONSORZIATI -----

#### Art. 7 - CONSORZIATI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE NUOVI CONSORZIATI -----

Il numero dei consorziati è illimitato. -----

Possno partecipare al Consorzio imprese esercenti attività connesse all'oggetto del Consorzio o comunque ritenute idonee al perseguimento degli scopi consortili. -----

L'ammissione al Consorzio deve essere richiesta con domanda scritta nella quale il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel presente



Statuto, delle deliberazioni e dei regolamenti adottati dagli organi consortili. -----

La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una lettera di presentazione fatta da un consorziato. -----

Le delibere consortili relative all'ammissione di nuove imprese, dovranno essere adottate col voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino i tre quarti del fondo consortile. -----

I nuovi consorziati ammessi dovranno versare, entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione, nelle casse del Consorzio la quota d'ammissione che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo comprendendo anche la quota fissa del


fondo consortile; qualora il versamento non venga effettuato nel termine indicato, le domande di ammissione si considerano come mai presentate. -----

#### Art. 8 - CONTRIBUTI -----

Le imprese consorziate si impegnano a versare al Consorzio: --

- un contributo iniziale a titolo di ammissione; -----
- un contributo annuale per le spese di gestione determinato di anno in anno dall'Assemblea; -----
- l'ammontare dei diritti consortili dovuti per ogni operazione promossa dal Consorzio in favore delle imprese consorziate o di gruppi delle medesime. -----

La misura percentuale dei diritti consortili dovrà essere



rapportata al valore dell'operazione compiuta; sarà concordata preventivamente o stabilita fra gli organi del Consorzio e le imprese interessate all'operazione o all'affare o, in difetto sarà stabilita con deliberazione dell'Assemblea, anche in relazione alle necessità gestionali del Consorzio; -----

- contributi straordinari delle imprese associate, nella misura deliberata dall'Assemblea. -----

Art. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONSORZIATI -----

I consorziati sono tenuti a: -----

a) eseguire le commesse, preventivamente accettate, assunte per loro conto dal Consorzio nel rispetto dei termini contrattuali; -----

b) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguiti dagli organi del Consorzio al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi; -----

c) trasmettere agli organi del Consorzio tutti i dati e le notizie da questi richieste ed attinenti agli scopi consortili; -----

d) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite se ad esso consorziato sono imputabili; -----

e) rispettare e far proprie le determinazioni degli organi consortili regolarmente assunte e uniformare ad esse il proprio comportamento, anche astenendosi dal compiere in via


diretta le attività e gli atti demandati alla competenza del  
Consorzio. Viene convenuto che tutte le imprese consorziate  
si adopereranno, con principi di massima lealtà e  
correttezza, per la corretta e diligente attuazione ed  
esecuzione di tutte le obbligazioni, commesse o quanto altro  
il Consorzio, nell'interesse dei consorziati andrà a  
stipulare con terzi; -----

f) impegnarsi al puntuale rispetto degli obblighi derivanti  
dalla Legge n.136/2010, anche nei rapporti tra le stesse  
imprese consorziate, in conformità alla Determinazione  
dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici n.4 del 7  
luglio 2011. -----

In caso di inadempimento di un consorziato, nell'esecuzione  
e/o attuazione del lavoro assegnato, allo stesso si  
sostituiranno le altre imprese consorziate, anche in forma  
indiretta, rimanendo, però, a carico della impresa  
inadempiente tutti gli eventuali danni ed oneri derivanti da  
tale sostituzione, compreso l'obbligo di risarcimento danni  
nei confronti degli altri consorziati nonché del consorzio e  
degli organi che hanno agito in nome di questo. -----

E' espressamente convenuto, concordato e pattuito, che  
ciascuna impresa consorziate conserva la propria esclusiva  
autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria, nella  
esecuzione e gestione dei lavori di propria competenza. -----

Nei rapporti interni è esclusa qualsiasi solidarietà tra le



consorziate per gli obblighi e responsabilità derivanti da eventuali inadempienze proprie di ciascuna impresa nei confronti di terzi. -----

Ciascuna impresa conserverà il diritto di operare in concorrenza con le altre per i lavori non rientranti negli obiettivi del consorzio come definiti dai verbali del Consiglio Direttivo. A tal fine ciascuna impresa consorziata, i cui rappresentanti non siano membri del Consiglio

Direttivo, ha diritto di essere informata, in proposito ed a richiesta dal Presidente del Consorzio. -----

E', invece, vietata qualsiasi concorrenza con le iniziative intraprese dal consorzio. -----

#### Art. 10 - SANZIONI -----

In caso di inadempimento degli obblighi posti a carico dei consorziati, derivanti dal presente Statuto o dai contratti stipulati con le committenti o con i terzi, il Consiglio Direttivo potrà erogare sanzioni pecuniarie poste a carico dell'inadempiente, fatto salvo il diritto del Consorzio e degli altri consorziati al risarcimento dei danni eventualmente subiti. -----

Qualora poi, la mancanza fosse particolarmente grave il consorziato può incorrere anche in un -----

- biasimo scritto; -----

- sospensione o destituzione dalla carica sociale di cui fosse investito; -----

- sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio della  
facoltà di associato; -----


- esclusione. -----

Art. 11 - RECESSO - ESCLUSIONE -----

Il consorziato cessa di appartenere al Consorzio: -----

a) per recesso, in ogni caso di giusta causa, mediante  
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo,  
subordinatamente alla condizione che siano state esaurite,  
sia sotto il profilo tecnico produttivo che sotto quello  
amministrativo-contabile, tutte le obbligazioni assunte. La  
comunicazione, per essere valida, va effettuata almeno tre  
mesi prima della chiusura dell'esercizio ed avrà effetto  
dalla chiusura dell'esercizio stesso; -----

b) per esclusione, con provvedimento preso dall'Assemblea con  
voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la  
maggioranza del fondo consortile, quando ricorrono una o più  
delle seguenti cause: perdita dei requisiti richiesti per  
l'ammissione; grave inadempienza per le obbligazioni assunte  
con terzi per il tramite del Consorzio; morosità, per oltre  
tre mesi dalla data di richiesta, nel pagamento delle quote  
consortili; apertura di una qualunque delle procedure  
concorsuali; assoggettamento a procedure espropriative  
immobiliari o mobiliari; esercizio, diretto o indiretto, di  
attività in contrasto con il Consorzio, oppure previste dal  
presente statuto, senza la preventiva autorizzazione da parte



del Consiglio Direttivo; grave inadempienza degli obblighi derivanti dal presente statuto, sue modificazioni ed integrazioni, dal regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi del Consorzio. Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati sono insindacabili e devono essere comunicate dal Presidente agli interessati, a mezzo raccomandata R/R entro i quindici giorni successivi alla delibera. -----

#### Art. 12 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, VARIAZIONI E TRASFERIMENTI

In caso di variazioni dell'oggetto sociale, trasferimenti di aziende e fusioni di imprese consorziate, le imprese che derivano da tali operazioni conservano i diritti e gli obblighi anteriormente assunti dalle imprese consorziate nei riguardi del Consorzio e subentrano nel contratto consortile, salva la possibilità da parte dell'Assemblea, sentito il Consiglio Direttivo, di accettare o meno il subingresso. ----

Di ogni trasformazione, fusione, variazione, trasferimento, deve essere data tempestiva comunicazione scritta al Consorzio per i connessi adempimenti di competenza. -----

In caso di trasferimento dell'impresa per atto "inter vivos" l'Assemblea può deliberare, se sussiste giusta causa, entro un mese, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio. -----

### TITOLO III -----

#### DEL CONSORZIO E SUOI ORGANI -----

#### Art. 13 - OBBLIGHI DEL CONSORZIO -----

Il Consorzio dovrà informare i consorziati sui propri programmi e sulle prospettive di lavoro, onde evitare possibili interferenze dei singoli consorziati con l'operato del Consorzio. -----

Il Consiglio Direttivo dovrà richiedere ai consorziati la disponibilità sui singoli lavori. -----

Il Consorzio, tramite il Consiglio Direttivo, potrà ripartire i lavori assunti tra i vari Consorziati in funzione dei seguenti criteri: -----

- idoneità tecnica a compiere il lavoro appaltato al momento dell'assegnazione; -----

- disponibilità dei soci all'esecuzione dei lavori; -----

- area geografica di pertinenza dell'incarico; -----

- equilibrio nella ripartizione in base alle quote sociali; --

Esso potrà inoltre, in ogni caso, previa autorizzazione dei soci, affidare l'intero lavoro o parte di esso anche a terzi.


Il personale tecnico ed amministrativo, dirigenti ed impiegati, occorrente al Consorzio per la sua funzionalità,

verrà fornito preferibilmente dalle imprese Consorziate. -----

Ove necessario si farà ricorso ad assunzioni esterne ed all'assegnazione di consulenze. -----

L'assunzione del personale verrà regolata ed autorizzata dal Consiglio Direttivo. -----

Il personale fornito dalle imprese Consorziate ritornerà alle stesse, man mano che a giudizio del Consiglio Direttivo le



singole presenze non siano più necessarie. -----

Il costo del suddetto personale verrà rimborsato dal  
Consorzio, secondo un tariffario stabilito dal Consiglio  
Direttivo. -----

Art. 14 - ORGANI DEL CONSORZIO -----

Gli organi consortili sono: -----

- a) L'Assemblea; -----
- b) Il Consiglio Direttivo; -----
- c) Il Presidente; -----
- d) Il Vice - Presidente. -----

Art. 15 - ASSEMBLEA -----

L'Assemblea dei consorziati è composta dalle imprese  
consorziate, a mezzo dei legali rappresentanti, i quali  
possono farsi rappresentare da terzi o anche da altro  
consorziato purché munito di delega scritta. -----

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno  
entro il 28 febbraio per l'approvazione del bilancio  
consuntivo e preventivo. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio. In sua  
assenza presiede il Vice Presidente. -----

Il Presidente è assistito da un segretario nominato  
dall'Assemblea per ogni convocazione. -----

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo  
lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da  
almeno tanti consorziati che rappresentino il quaranta per



cento (40%) del fondo consortile. -----

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice-Presidente mediante avviso di convocazione inviato per lettera raccomandata, telegramma, fax, mail o posta elettronica certificata da spedirsi a ciascun consorziato almeno sette giorni prima dell'adunanza. -----

In tale avviso dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'eventuale seconda convocazione. -----

Delle deliberazioni prese dall'Assemblea è redatto verbale a cura del Presidente o del segretario. -----

Sempre a cura del Presidente, i verbali sono trascritti su apposito libro e i consorziati potranno in qualsiasi momento prenderne visione o estrarne copia. -----


L'Assemblea è valida: in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentino due terzi del fondo consortile; in seconda convocazione la maggioranza assoluta. -----

Spetta all'Assemblea: -----

a) procedere alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente e del Consiglio Direttivo; -----

b) approvare la situazione patrimoniale redatta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 2615 bis C.C.; -----

c) stabilire gli indirizzi riguardanti l'attività del Consorzio; -----



d) deliberare sulle modifiche del presente statuto e  
sull'approvazione del regolamento interno; -----

e) deliberare sulle domande di ammissioni presentate da  
imprese non ancora Consorziato; -----

f) deliberare sui rimborsi spese ed emolumenti da riconoscere  
ai membri del Consiglio Direttivo; -----

g) deliberare sullo scioglimento del Consorzio e stabilire le  
norme per la liquidazione; -----

h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal  
Consiglio Direttivo. -----

L'Assemblea delibera con voto favorevole di tanti consorziati  
che rappresentino la maggioranza dei presenti all'adunanza. --

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Il Consorzio sarà amministrato e diretto da un Consiglio  
Direttivo composto da un numero di membri compreso tra un  
minimo di cinque ed un massimo pari al numero delle aziende  
consorziate, secondo quanto deliberato dall'Assemblea di  
nomina; i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica  
tre anni e sono rieleggibili. -----

Tra i componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea nomina  
il Presidente ed il Vice-Presidente. -----

Il primo Consiglio Direttivo sarà costituito da tanti membri  
quante sono le imprese consorziate fondatrici. -----

La revoca può essere disposta in qualunque tempo  
esclusivamente dall'Assemblea senza titolo al risarcimento

del danno. -----

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun  
compenso per l'opera svolta, salvo che l'Assemblea non ne  
ritenga opportuna la corresponsione, determinandone anche  
l'ammontare. -----

Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: -----


a) Modalità -----

Il Consiglio Direttivo si riunirà normalmente nella sede  
Consortile o altrove, ma comunque nel territorio Nazionale,  
su convocazione del Presidente o del Vice-Presidente tutte le  
volte che essi lo ritengano necessario e comunque almeno una  
volta al mese, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea. La  
convocazione avverrà mediante invio di avviso scritto, a  
mezzo telegramma, fax, mail o posta elettronica certificata  
da spedirsi agli altri membri almeno tre giorni prima di  
quello fissato per l'adunanza. -----

Il Presidente o il Vice-Presidente sono tenuti a convocare il  
Consiglio Direttivo anche a seguito di richiesta scritta di  
almeno due Consiglieri. In caso di inadempimento o di  
negligenza del Presidente o del Vice-Presidente, trascorsi  
invano sette giorni, la convocazione potrà essere validamente  
curata da uno dei Consiglieri che ne abbia fatto richiesta  
senza esito. -----

Art. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: -----

b) Quorum deliberativo -----



Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva di almeno il quaranta per cento (40%) dei membri in carica, arrotondata alla unità superiore. Le deliberazioni saranno adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio devono constare da processi verbali, che vengono trascritti sul libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, firmati da tutti i consiglieri e dal Presidente. Gli estratti di queste deliberazioni, certificati conformi e firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, fanno prova in giudizio e ovunque occorra produrli. -----

I componenti del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. -----

#### Art. 19 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano per legge o dal presente Statuto riservati inderogabilmente all'Assemblea dei consorziati. -----

In particolare il Consiglio Direttivo ha la facoltà di: -----

a) locare o prendere in locazione beni mobili ed immobili, istituire e sopprimere conti presso istituti di credito e banche in genere stabilendone i fidi e le condizioni; -----

b) nominare Direttore e procuratori fissandone i poteri e le

attribuzioni e occorrendo sospenderli o revocarli; -----

c) affidare speciali incarichi ai propri membri o ai terzi

stabilendone la durata e gli emolumenti; -----

d) determinare i criteri da adottare per il coordinamento

tecnico ed economico dei contratti, avuto riguardo alle

caratteristiche delle imprese aderenti; -----

e) deliberare gli affidamenti delle attività proprie del

Consorzio, dei progetti, delle forniture, della gestione

nell'ambito del rapporto consortile, avuto riguardo alla

caratteristiche dell'attività da eseguire, alle condizioni

poste dal committente o dal concedente, all'idoneità tecnico

- economica delle imprese consorziate; -----

f) controllare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali,

anche nominando appositi comitati; -----

g) promuovere ed attuare ogni utile iniziativa di interesse

delle consorziate nell'ambito degli scopi consortili; -----

h) redigere la situazione patrimoniale prevista dall'art.

2615 bis del Codice Civile. -----

Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO -----

L'assemblea nomina il Presidente del Consorzio, che dura in


carica tre anni ed è rieleggibile ed avrà, oltre la

rappresentanza legale del Consorzio, le seguenti funzioni: ---

- convocare e presiedere l'assemblea ed il Consiglio

Direttivo; -----

- rappresentare il Consorzio nei rapporti con i terzi ed in



qualunque sede giudiziaria ed amministrativa; -----

- nominare e revocare il personale d'ordine,

determinandone le condizioni d'impiego; -----

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio

Direttivo; -----

- coordinare ogni attività del Consorzio; -----

- vigilare sul funzionamento degli uffici e servizi del

Consorzio e su tutti gli atti amministrativi posti in essere.

Art. 21 - VICE-PRESIDENTE DEL CONSORZIO -----

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'attività di

gestione e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento. ---

TITOLO IV -----

DISPOSIZIONI GENERALI -----

Art. 22 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI -----

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di

ogni anno. -----

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà

il bilancio consuntivo del suo operato contenente la

Situazione Patrimoniale ex art. 2615 bis del Codice Civile,

nonché quello preventivo per le spese future, secondo le

norme di legge previste per le società per azioni. -----

Entrambi i documenti saranno sottoposti all'Assemblea entro

il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui il bilancio

si riferisce. -----

Eventuali utili di gestione non potranno in alcun modo essere

ripartiti tra i consorziati, ma dovranno essere accantonati

in apposito fondo per essere reinvestiti negli esercizi

successivi. -----

Art. 23 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -----

Il contratto consortile si scioglie: -----

- per il decorso del tempo stabilito per la sua durata,

salvo proroga deliberata sei mesi prima della scadenza; -----

- quando viene a mancare la pluralità dei consorziati, se

nel termine di sei mesi questa non sia ricostituita; -----

- per altre cause tassativamente previste dall'art. 2611

del Codice Civile. -----

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo

scioglimento del Consorzio, l'Assemblea stabilisce le

modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori

determinandone i poteri; questi definiranno i rapporti

eventualmente in corso, compileranno un rendiconto finale e

ripartiranno l'eventuale residuo del fondo consortile, oppure

il deficit, tra i consorziati in proporzione alle rispettive

quote. -----

Art. 24 - CLAUSOLA ARBITRALE -----

Per la risoluzione di tutte le eventuali controversie

compromettibili che dovessero sorgere tra i consorziati, tra

questi e il Consorzio, e tra i consorziati e il Consiglio

Direttivo in dipendenza del presente atto o per fatti

inerenti la gestione del Consorzio, è fatto obbligo di

rivolgersi ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri  
che agiranno da amichevoli compositori. -----

Essi saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il  
terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due. In caso di  
disaccordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del  
Tribunale competente. -----

Allo stesso Presidente spetterà di nominare l'arbitro che una  
delle due parti avesse ommesso di designare, purché siano  
decorsi venti giorni dall'invito a designarlo rivoltogli  
dall'altra parte con lettera raccomandata R.R.. -----

Il Collegio Arbitrale è dispensato dall'osservanza di  
qualsiasi formalità di legge e giudicherà secondo equità e  
con poteri di disposizione negoziale e transattive delle  
questioni trattate. -----

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono vincolanti,  
insindacabili ed inappellabili. Firmato: -----

Marotta Carmine - Notaio Fabio Provitera con il sigillo -----

**La presente copia, redatta con sistema elettronico su 22 fogli  
riproduce esattamente quanto contenuto nell'originale.**

**Si rilascia per uso: consentito**

**Caiazzo, li 25 LUG. 2013**

U Fabio



*[Handwritten signature]*